DECISIONI

DECISIONE DEL CONSIGLIO

dell'8 giugno 2010

indirizzata alla Grecia allo scopo di rafforzare e approfondire la sorveglianza della disciplina di bilancio e che intima alla Grecia di adottare misure per la riduzione del disavanzo ritenute necessarie a correggere la situazione di disavanzo eccessivo

(2010/320/UE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), in particolare l'articolo 126, paragrafo 9, e l'articolo 136,

vista la raccomandazione della Commissione,

considerando quanto segue:

(1) L'articolo 136, paragrafo 1, lettera a), del TFUE prevede la possibilità di adottare misure specifiche concernenti gli Stati membri la cui moneta è l'euro al fine di rafforzare il coordinamento e la sorveglianza della disciplina di bilancio.

(2) L'articolo 126 TFUE prevede che gli Stati membri debbano evitare disavanzi pubblici eccessivi e stabilisce la procedura per i disavanzi eccessivi a questo fine. Il Patto di stabilità e crescita, che nella sua parte correttiva attua la procedura per i disavanzi eccessivi, costituisce il quadro che sostiene le politiche governative per un rapido ritorno a solide posizioni di bilancio tenendo conto della situazione economica.

(3) Il 27 aprile 2009 il Consiglio aveva deciso, a norma dell'articolo 104, paragrafo 6, del trattato che istituisce la Comunità europea (TCE), che in Grecia esisteva una situazione di disavanzo eccessivo e aveva formulato raccomandazioni finalizzate a correggere tale disavanzo entro il 2010 al più tardi, ai sensi dell'articolo 104, paragrafo 7, TCE e dell'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1467/97 del Consiglio, del 7 luglio 1997, per l'accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi [1]. Il Consiglio aveva inoltre fissato il 27 ottobre 2009 come termine entro il quale la Grecia doveva darvi seguito effettivo. Il 30 novembre 2009 il Consiglio ha stabilito, conformemente all'articolo 126, paragrafo 8, del TFUE, che la Grecia non vi aveva dato un seguito effettivo; di conseguenza, il 16 febbraio 2010 il Consiglio ha intimato alla Grecia, a norma dell'articolo 126, paragrafo 9, del TFUE, di adottare misure per correggere il disavanzo eccessivo entro il 2012 (in prosieguo «la decisione del Consiglio ai sensi dell'articolo 126, paragrafo 9»). Il Consiglio ha inoltre fissato la data del 15 maggio 2010 come termine entro il quale deve esservi dato un seguito effettivo.

(4) A norma dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1467/97, se è stato dato un seguito effettivo in conformità dell'articolo 126, paragrafo 9, del TFUE e si verificano eventi economici sfavorevoli imprevisti con importanti conseguenze negative per le finanze pubbliche dopo l'adozione di tale intimazione, il Consiglio può decidere, su raccomandazione della Commissione, di adottare un'intimazione riveduta ai sensi dell'articolo 126, paragrafo 9, TFUE.

(5) Secondo le previsioni dell'autunno 2009 dei servizi della Commissione, che hanno costituito la base per l'intimazione iniziale indirizzata alla Grecia, era prevista una contrazione del PIL di ¼ % nel 2010 e una ripresa a partire dal 2011, anno nel quale si prevedeva una crescita dell'economia dello 0,7 %. Si prevede ora un drastico calo del PIL reale per il 2010, seguito da un'ulteriore contrazione nel 2011. Per il periodo successivo è prevista una graduale ripresa della crescita. Questo deciso peggioramento dello scenario economico comporta un corrispondente deterioramento delle prospettive per le finanze pubbliche a politiche invariate. A questo si deve aggiungere una revisione verso l'alto del disavanzo pubblico per il 2009 (da un 12,7 % del PIL stimato al momento della decisione del Consiglio ai sensi dell'articolo 126, paragrafo 9, al 13,6 % del PIL secondo la notifica di bilancio presentata dalla Grecia il 1º aprile 2010), con il rischio di un'ulteriore revisione verso l'alto (dell'ordine dello 0,3-0,5 % del PIL) al completamento delle indagini che Eurostat sta effettuando con le autorità statistiche greche [2]. Infine, le preoccupazioni dei mercati per quanto riguarda le previsioni di finanza pubblica si sono tradotte in un drastico aumento dei premi di rischio sul debito pubblico, facendo aumentare le difficoltà nel controllo del percorso di risanamento del disavanzo e del debito pubblico. Secondo la valutazione preliminare effettuata dalla Commissione nel marzo 2010, la Grecia stava attuando,

[1] GU L 209 del 2.8.1997, pag. 6.

[2] Comunicato stampa di Eurostat n. 55/2010 del 22 aprile 2010.

come richiesto, le misure di bilancio dirette ad assicurare il raggiungimento dell'obiettivo di disavanzo programmato per il 2010. L'improvviso modificarsi della situazione economica, tuttavia, impedisce però di considerare tuttora validi i suddetti programmi, esigendo l'adozione di azioni ancora più drastiche nel corso dell'anno. Contemporaneamente, la profondità della contrazione dell'economia attualmente prevedibile rende impossibile il raggiungimento del percorso iniziale di riduzione del disavanzo. Si può ritenere che in Grecia si siano verificati imprevisti avvenimenti economici avversi con gravi conseguenze sfavorevoli per le finanze pubbliche e sono quindi giustificate le raccomandazioni rivedute a norma dell'articolo 136 e dell'articolo 126, paragrafo 9, del TFUE.

(6) Alla luce delle considerazioni che precedono, il termine stabilito nella decisione del Consiglio ai sensi dell'articolo 126, paragrafo 9, per la correzione del disavanzo eccessivo in Grecia deve essere prorogato di due anni fino al 2014.

(7) Il debito pubblico lordo a fine 2009 era pari al 115,1 % del PIL. Questo dato si iscrive tra i rapporti debito/PIL più elevati di tutta l'UE, notevolmente superiore al valore di riferimento del 60 % del PIL fissato dal trattato. Inoltre, questa cifra rischia di dover essere ulteriormente riveduta verso l'alto (da 5 a 7 punti percentuali) in conseguenza dell'indagine statistica in corso. Il completamento del percorso di riduzione del disavanzo che è considerato necessario e fattibile alla luce delle circostanze comporterebbe l'inversione della tendenza all'aumento del debito a partire dal 2014. Oltre ai disavanzi pubblici persistentemente elevati, all'aumento del debito hanno contribuito in misura consistente anche operazioni fuori bilancio. Questo ha contribuito a sua volta a minare la fiducia del mercato nella futura capacità del governo greco a continuare ad assicurare il servizio del debito. Vi è quindi una estrema urgenza per la Grecia di adottare provvedimenti drastici, di dimensioni senza precedenti, per quanto riguarda il disavanzo e gli altri fattori che contribuiscono all'aumento del debito, al fine di invertire la tendenza all'aumento del rapporto debito/PIL e permettere a questo paese di tornare al più presto possibile a finanziarsi sui mercati.

(8) Il gravissimo deterioramento della situazione finanziaria del governo greco ha indotto gli Stati membri della zona euro a decidere di fornire un sostegno alla stabilità della Grecia al fine di proteggere la stabilità finanziaria della zona euro nel suo complesso, in combinazione con l'assistenza multilaterale fornita dal Fondo monetario internazionale. Il sostegno fornito dagli Stati membri della zona euro assumerà la forma di un accentramento dei prestiti bilaterali, coordinato dalla Commissione. I prestatori hanno deciso di subordinare il loro sostegno al rispetto della presente decisione da parte della Grecia. In particolare, la Grecia deve attuare le misure specificate nella presente decisione e secondo il calendario in essa contenuto,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. La Grecia pone termine all'attuale situazione di disavanzo eccessivo il più rapidamente possibile e, al più tardi, entro il 2014.

2. Il percorso di aggiustamento verso la correzione del disavanzo eccessivo mira a raggiungere un disavanzo delle amministrazioni pubbliche non superiore a 18 508 milioni di EUR (8,0 % del PIL) nel 2010, 17 065 milioni di EUR (7,6 % del PIL) nel 2011, 14 916 milioni di EUR (6,5 % del PIL) nel 2012, 11 399 milioni di EUR (4,9 % del PIL) nel 2013, 6 385 milioni di EUR (2,6 % del PIL) nel 2014. A questo fine dovrà essere ottenuto un miglioramento del saldo strutturale di almeno il 10 % del PIL nel periodo 2009-2014.

3. Il percorso di aggiustamento di cui al paragrafo 2 impone una variazione annuale del debito lordo consolidato delle amministrazioni pubbliche non superiore a 34 058 milioni di EUR nel 2010, 17 365 milioni di EUR nel 2011, 15 016 milioni di EUR nel 2012, 11 599 milioni di EUR nel 2013, 7 885 milioni di EUR nel 2014. Sulla base delle proiezioni correnti del PIL, il percorso corrispondente per il rapporto debito/PIL sarebbe: 133,2 % nel 2010, 145,2 % nel 2011, 148,8 % nel 2012, 149,6 % nel 2013 e 148,4 % nel 2014.

Articolo 2

1. La Grecia adotta le seguenti misure entro la fine di giugno del 2010:

a) una legge che introduca un sistema d'imposizione progressiva per tutte le fonti di reddito ed un trattamento unificato in senso orizzontale per i redditi da lavoro e da capitale;

b) una legge che sopprima tutte le esenzioni e le disposizioni fiscali autonome vigenti nel sistema fiscale, compresi i redditi derivanti da indennità speciali versate ai dipendenti pubblici;

c) la cancellazione degli stanziamenti di bilancio nella riserva per imprevisti, allo scopo di economizzare 700 milioni di EUR;

d) l'abolizione della maggior parte degli stanziamenti di bilancio per il fondo di solidarietà (tranne una parte destinata alla riduzione della povertà) allo scopo di economizzare 400 milioni di EUR;

e) la riduzione dei trattamenti pensionistici più elevati allo scopo di economizzare 500 milioni di EUR nell'arco di un intero anno (350 milioni di EUR per il 2010);

f) la riduzione delle gratifiche e indennità versate ai funzionari pubblici in occasione dei periodi pasquale, estivo e natalizio allo scopo di economizzare 1 500 milioni di EUR nell'arco di un intero anno (1 100 milioni di EUR nel 2010);

g) l'abolizione delle gratifiche versate ai titolari di pensioni in occasione dei periodi pasquale, estivo e natalizio, pur tutelando quanti ricevono trattamenti pensionistici modesti, allo scopo di economizzare 1 900 milioni di EUR nell'arco di un intero anno (1 500 milioni di EUR nel 2010);

h) l'aumento dell'aliquota IVA, con un gettito di almeno 1 800 milioni di EUR nell'arco di un intero anno (800 milioni di EUR nel 2010);

i) l'aumento delle accise su carburanti, tabacchi e bevande alcoliche, con un gettito di almeno 1 050 milioni di EUR nell'arco di un intero anno (450 milioni di EUR nel 2010);

j) la normativa di attuazione della direttiva servizi ([1]);

k) la legge di riforma e semplificazione dell'amministrazione pubblica a livello locale finalizzata a ridurre i costi operativi;

l) l'istituzione di una task force incaricata di migliorare il tasso di assorbimento dei fondi strutturali e di coesione;

m) la legge diretta a semplificare l'avvio di nuove imprese;

n) la riduzione degli investimenti pubblici per 500 milioni di EUR rispetto a quanto già programmato;

o) l'incanalamento degli stanziamenti di bilancio per il cofinanziamento dei fondi strutturali e di coesione in un conto centrale speciale che non può essere utilizzato per altri scopi;

p) l'istituzione di un fondo indipendente di stabilità finanziaria per far fronte a potenziali deficit di capitale e preservare la solidità del settore finanziario, fornendo alle banche, al bisogno, sostegno al capitale;

q) la supervisione rafforzata delle banche, con risorse umane potenziate, rendicontazioni più frequenti e simulazioni trimestrali di crisi.

2. La Grecia adotta le seguenti misure entro la fine di settembre del 2010:

a) l'inserimento nel progetto di bilancio del 2011 di misure di risanamento del bilancio pari ad almeno il 3 % del PIL (4,1 % del PIL se si tiene conto anche dei riporti dalle misure attuate nel 2010). Il bilancio deve contenere, in particolare, le seguenti misure (o, in circostanze eccezionali, misure che producano risparmi comparabili): la riduzione del consumo intermedio delle amministrazioni pubbliche di almeno 300 milioni di EUR rispetto al livello del 2010 (oltre ai risparmi derivanti dalla riforma della pubblica amministrazione e delle amministrazioni locali di cui al presente paragrafo), il blocco dell'indicizzazione delle pensioni (allo scopo di economizzare 100 milioni di EUR), l'introduzione di un prelievo di crisi temporaneo a carico delle imprese ad alta redditività (con un gettito supplementare di almeno 600 milioni di EUR all'anno nel 2011, 2012 e 2013), l'introduzione di una tassazione presuntiva a carico dei lavoratori autonomi (con un gettito di almeno 400 milioni di EUR nel 2011 e rendimenti crescenti nel 2012 e 2013), l'ampliamento della base imponibile IVA con l'inserimento di una serie di servizi attualmente esentati e trasferendo il 30 % di beni e servizi dall'aliquota ridotta all'aliquota principale (con un gettito di 1 miliardo di EUR), l'introduzione graduale di una tassa verde sulle emissioni di CO_2 (con un gettito di almeno 300 milioni di EUR nel 2011), l'attuazione da parte del governo greco della legislazione di riforma della pubblica amministrazione e di riorganizzazione delle amministrazioni locali (allo scopo di ridurre i costi di almeno 500 milioni di EUR nel 2011 e di ulteriori 500 milioni di EUR all'anno nel 2012 e 2013), la riduzione degli investimenti con finanziamenti nazionali (per almeno 1 miliardo di EUR) favorendo i progetti di investimenti finanziati dai fondi strutturali UE, l'introduzione di incentivi per la regolarizzazione degli abusi edilizi (con un gettito di almeno 1 500 milioni di EUR dal 2011 al 2013, di cui almeno 500 milioni di EUR nel 2011), la riscossione dei proventi ottenuti dalle licenze di gioco (almeno 500 milioni di EUR ricavati dalla vendita di licenze e 200 milioni di EUR dai diritti), l'ampliamento della base imponibile dell'imposta sugli immobili aggiornando i valori catastali (con un gettito di almeno 500 milioni di EUR di entrate supplementari), l'aumento della tassazione sulle retribuzioni in natura, anche tassando inoltre i versamenti relativi ai contratti di *leasing* di autovetture (almeno 150 milioni di EUR); l'aumento della tassazione sui prodotti di lusso (almeno 100 milioni di EUR), una tassa speciale su immobili senza autorizzazione (con un gettito di almeno 800 milioni di EUR all'anno), la sostituzione dei dipendenti pubblici che vanno in pensione limitata al 20 % (amministrazione centrale, municipi, imprese pubbliche, enti locali, agenzie statali e altre istituzioni pubbliche);

b) la legge di riforma del sistema pensionistico diretta ad assicurarne la sostenibilità a medio e lungo termine. Tale legge dovrebbe introdurre, in particolare, un'età unica legale di pensionamento a 65 anni (anche per le donne), la fusione in tre fondi di tutti i fondi pensionistici esistenti ed un nuovo sistema pensionistico unificato per tutti i lavoratori dipendenti attuali e futuri (da applicarsi a decorrere dal 1º gennaio 2013), l'abbassamento del massimale sulle pensioni, l'aumento graduale da 37 a 40 anni del periodo contributivo minimo per ottenere il trattamento pensionistico più elevato (dal 2015), l'introduzione dell'età pensionabile minima di 60 anni entro il 1º gennaio 2011 (includendo i lavoratori impegnati in lavori usuranti e quelli con 40 anni di contributi), l'abolizione delle regole speciali applicabili alle persone assicurate prima del 1993 (pur mantenendo i diritti acquisiti), la sostanziale riduzione dell'elenco delle attività usuranti, la riduzione delle prestazioni pensionistiche (del 6 % all'anno) per quanti vanno in pensione tra i 60 e i 65 anni con un periodo contributivo inferiore a 40 anni, l'introduzione di un meccanismo di aggiustamento automatico che collega l'età pensionabile all'aumento dell'aspettativa di vita (dal 2020), l'introduzione di un reddito minimo garantito, basato sulle condizioni economiche effettive, per gli anziani di età superiore all'età pensionabile legale, l'introduzione di condizioni più rigide e di riesami periodici per l'ottenimento di pensioni di invalidità, la modifica della formula di attribuzione della pensione nell'ambito del regime pensionistico contributivo al fine di rafforzare il collegamento tra i contributi versati e le prestazioni ottenute (con un tasso di accrescimento limitato

([1]) Direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno (GU L 376 del 27.12.2006, pag. 36).

ad un tasso medio annuale dell'1,2 %) e l'estensione dei redditi calcolati ai fini del trattamento pensionistico ai redditi dell'intero arco di vita (pur mantenendo i diritti acquisiti). L'attuazione di questa legge dovrebbe portare il previsto incremento del rapporto spesa pensionistica/PIL al di sotto della media della zona euro nei decenni a venire e limitare l'incremento della spesa pubblica per le pensioni nel periodo 2010-2060 a meno del 2,5 % del PIL;

c) il rafforzamento del ruolo e delle risorse della ragioneria generale dello Stato e l'istituzione di salvaguardie contro possibili interferenze politiche nella proiezione dei dati e nella contabilità;

d) il progetto di riforma della legislazione sulle retribuzioni del settore pubblico, che includa, in particolare, l'istituzione di un'autorità unica di pagamento per il pagamento delle retribuzioni, l'introduzione di principi uniformati e di un calendario per l'introduzione di una griglia salariale ridotta e unificata per il settore pubblico da applicare al settore statale, alle autorità locali e alle altre agenzie pubbliche;

e) una legislazione diretta a migliorare l'efficienza dell'amministrazione fiscale e dei controlli;

f) l'avvio di un riesame indipendente dell'amministrazione pubblica e dei programmi sociali esistenti;

g) la pubblicazione di statistiche mensili (basate sulla liquidità) relative ad entrate, spese, finanziamenti e residui passivi dell'«amministrazione centrale disponibile» e delle sue suddivisioni;

h) un piano d'azione diretto a migliorare la raccolta e il trattamento dei dati delle amministrazioni pubbliche, in particolare rafforzando i meccanismi di controllo delle autorità statistiche e della ragioneria generale dello Stato e garantendo una effettiva responsabilità personale nei casi di false comunicazioni, al fine di assicurare la trasmissione tempestiva di dati relativi all'amministrazione pubblica di elevata qualità in conformità dei regolamenti (CE) n. 2223/96 [1], (CE) n. 264/2000 [2], (CE) n. 1221/2002 [3], (CE) n. 501/2004 [4], (CE) n. 1222/2004 [5], (CE) n. 1161/2005 [6], (CE) n. 223/2009 [7] e (CE) n. 479/2009 [8];

i) la pubblicazione regolare di informazioni sulla situazione finanziaria nelle imprese pubbliche e in altri enti pubblici non classificati nelle amministrazioni pubbliche (inclusi il conto economico dettagliato, lo stato patrimoniale, i dati relativi all'occupazione e la normativa sulle retribuzioni).

3. La Grecia adotta le seguenti misure entro la fine di dicembre del 2010:

a) l'adozione definitiva delle misure di cui al paragrafo 2, lettere a) e d);

b) il progetto di legislazione diretto a rafforzare il quadro di bilancio. Questo dovrebbe includere, in particolare, l'istituzione di un quadro di bilancio di medio termine, la creazione di una riserva per imprevisti obbligatoria nel bilancio corrispondente al 10 % del totale degli stanziamenti, la creazione di meccanismi più rigidi di controllo della spesa e l'istituzione di un agenzia delle entrate indipendente che offra consulenza e analisi approfondite sulle questioni fiscali;

c) la legge di riforma del sistema di contrattazione salariale nel settore privato, che dovrebbe portare ad una riduzione delle retribuzioni per il lavoro straordinario, ad una maggiore flessibilità nella gestione dell'orario di lavoro e permettere ai patti territoriali locali di fissare aumenti delle retribuzioni inferiori agli accordi settoriali;

d) la legge sui salari minimi per introdurre livelli al di sotto del minimo per gruppi a rischio come i giovani e i disoccupati a lungo termine e fissare misure per garantire che i salari minimi attuali restino congelati in termini nominali per un periodo di tre anni;

e) la riforma della legislazione a tutela dell'occupazione per portare il periodo di prova per i nuovi posti di lavoro ad un anno, ridurre il livello complessivo delle indennità di licenziamento e garantire l'applicazione delle stesse condizioni di indennità di licenziamento a operai e impiegati, innalzare la soglia minima per l'attivazione di norme sui licenziamenti collettivi, in particolare per le grandi imprese, e agevolare un maggiore uso dei contratti temporanei;

[1] Regolamento (CE) n. 2223/96 del Consiglio, del 25 giugno 1996, relativo al sistema europeo di conti nazionali e regionali nella Comunità (GU L 310 del 30.11.1996, pag. 1).

[2] Regolamento (CE) n. 264/2000 della Commissione, del 3 febbraio 2000, relativo all'attuazione del regolamento (CE) n. 2223/96 del Consiglio con riferimento alle statistiche congiunturali della finanza pubblica (GU L 29 del 4.2.2000, pag. 4).

[3] Regolamento (CE) n. 1221/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 giugno 2002, per quanto riguarda i conti trimestrali non finanziari delle amministrazioni pubbliche (GU L 179 del 9.7.2002, pag. 1).

[4] Regolamento (CE) n. 501/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, per quanto riguarda i conti trimestrali finanziari delle amministrazioni pubbliche (GU L 81 del 19.3.2004, pag. 1).

[5] Regolamento (CE) n. 1222/2004 del Consiglio, del 28 giugno 2004, relativo all'elaborazione e alla comunicazione di dati sul debito pubblico su base trimestrale (GU L 233 del 2.7.2004, pag. 1).

[6] Regolamento (CE) n. 1161/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2005, relativo alla compilazione di conti trimestrali non finanziari per settore istituzionale (GU L 191 del 22.7.2005, pag. 22).

[7] Regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alle statistiche europee e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1101/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla trasmissione all'Istituto statistico delle Comunità europee di dati statistici protetti dal segreto, il regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie, e la decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio, che istituisce un comitato del programma statistico delle Comunità europee (GU L 87 del 31.3.2009, pag. 164).

[8] Regolamento (CE) n. 479/2009 del Consiglio, del 25 maggio 2009, relativo all'applicazione del protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi, allegato al trattato che istituisce la Comunità europea (GU L 145 del 10.6.2009, pag. 1).

f) un significativo incremento nel tasso di assorbimento dei fondi strutturali e di coesione;

g) l'introduzione di un nuovo sistema per la gestione dei medicinali che favorisca l'utilizzo dei farmaci generici;

h) l'introduzione di un sistema di appalti pubblici unificato dotato di un'autorità centrale per gli appalti, che garantisca in particolare solide procedure di gara e controlli ex ante ed ex post;

i) la legislazione in grado di semplificare e accelerare la procedura di rilascio delle licenze a imprese, attività industriali e professioni;

j) la modifica del quadro istituzionale dell'autorità ellenica per la concorrenza allo scopo di accrescerne l'indipendenza, introdurre termini ragionevoli per le indagini e l'adozione di decisioni e dotarla del potere di rigettare i ricorsi;

k) una gestione migliore dei beni pubblici, con l'obiettivo di raccogliere almeno 1 miliardo di EUR durante il periodo 2011-2013;

l) misure dirette a rimuovere le restrizioni esistenti alla libera prestazione di servizi.

4. La Grecia adotta le seguenti misure entro la fine di marzo del 2011:

a) adozione definitiva delle misure di cui al paragrafo 3, lettera b).

5. La Grecia adotta le seguenti misure entro la fine di giugno del 2011:

a) una griglia salariale ridotta e unificata per il settore pubblico da applicare al settore statale, alle autorità locali e alle altre agenzie pubbliche, con retribuzioni che riflettano la produttività e le mansioni;

b) misure che applichino i risultati del riesame funzionale esterno ed indipendente delle pubbliche amministrazioni;

c) il rafforzamento dell'ispettorato del lavoro, che sarà dotato di nuove risorse di personale qualificato e si vedrà assegnare degli obiettivi quantitativi sul numero di controlli da eseguire.

6. La Grecia adotta le seguenti misure entro la fine di settembre del 2011:

a) l'inserimento nel progetto di bilancio per il 2012 di misure di risanamento del bilancio pari ad almeno il 2,2 % del PIL. Il bilancio deve contenere in particolare le seguenti misure (o, in circostanze eccezionali, misure che producano risparmi comparabili): un ulteriore ampliamento della base imponibile dell'IVA tramite il trasferimento di beni e servizi dall'aliquota ridotta a quella normale (con l'obiettivo di riscuotere almeno ulteriori 300 milioni di EUR), la riduzione dell'occupazione nel pubblico impiego oltre alla regola di un'assunzione ogni cinque pensionamenti nel settore pubblico (con l'obiettivo di risparmiare almeno 600 milioni di EUR), l'introduzione delle accise sulle bevande analcoliche (per un importo totale di almeno 300 milioni di EUR), l'ampliamento della base dell'imposta sugli immobili attraverso l'aggiornamento dei valori catastali (per creare almeno 200 milioni di EUR di ulteriore gettito), la riorganizzazione delle amministrazioni periferiche (diretta a generare almeno 500 milioni di EUR di risparmi), la riduzione del consumo intermedio delle amministrazioni pubbliche (di almeno 300 milioni di EUR rispetto al livello del 2011), il blocco nominale delle pensioni; la maggiore efficienza della tassazione presuntiva sui lavoratori autonomi (con l'obiettivo di riscuotere almeno 100 milioni di EUR), la riduzione dei trasferimenti alle imprese pubbliche (per almeno 800 milioni di EUR) in seguito alla loro ristrutturazione, la subordinazione della concessione di indennità di disoccupazione all'accertamento delle condizioni economiche effettive (con l'obiettivo di risparmiare 500 milioni di EUR), la riscossione di ulteriori entrate dal rilascio di licenze di gioco (almeno 225 milioni di EUR dalla vendita di licenze e 400 milioni di EUR dai diritti);

b) la riduzione degli ostacoli fiscali a fusioni e acquisizioni;

c) la semplificazione delle formalità doganali per le esportazioni e le importazioni;

d) l'ulteriore incremento nei tassi di assorbimento dei fondi strutturali e di coesione;

e) la piena attuazione del programma «Legiferare meglio» con l'obiettivo di ridurre l'onere amministrativo del 20 % (rispetto al 2008).

7. La Grecia adotta le seguenti misure entro la fine di dicembre del 2011:

a) adozione definitiva delle misure di cui al paragrafo 6, lettera a);

b) il rafforzamento delle capacità manageriali di tutte le autorità di gestione e organismi intermedi di programmi operativi nell'ambito del quadro nazionale di riferimento strategico 2007-2013 e loro certificazione ISO 9001:2008 (gestione della qualità).

Articolo 3

La Grecia coopera pienamente con la Commissione e trasmette senza indugio, dietro richiesta motivata di quest'ultima, eventuali dati o documenti necessari per il monitoraggio del rispetto della presente decisione.

Articolo 4

1. La Grecia presenta al Consiglio e alla Commissione una relazione trimestrale che illustra le misure prese per conformarsi alla presente decisione.

2. Le relazioni di cui al paragrafo 1 dovrebbero contenere informazioni dettagliate sui seguenti aspetti:

a) le misure concrete attuate alla data della relazione per conformarsi alla presente decisione, incluso il relativo impatto di bilancio in cifre;

b) le misure concrete programmate per conformarsi alla presente decisione, la cui attuazione è prevista dopo la data della relazione, il relativo calendario d'attuazione e una stima del relativo impatto di bilancio;

c) l'esecuzione mensile del bilancio dello Stato;

d) i dati in corso di esercizio sull'esecuzione del bilancio relativi alla previdenza sociale, agli enti locali e ai fondi fuori bilancio;

e) l'emissione e il rimborso di debito pubblico;

f) le informazioni sull'andamento permanente e temporaneo dell'occupazione nel settore del pubblico impiego;

g) la spesa pubblica in attesa di pagamento (arretrati accumulati);

h) la situazione finanziaria nelle imprese pubbliche e in altri enti pubblici.

3. La Commissione e il Consiglio valutano le relazioni al fine di accertare se la Grecia si sia conformata alla presente decisione. Nell'ambito di tali valutazioni la Commissione può indicare le misure necessarie per conformarsi al percorso di aggiustamento stabilito dalla presente decisione per la correzione del disavanzo eccessivo.

Articolo 5

Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno della notifica.

Articolo 6

La Repubblica ellenica è destinataria della presente decisione.

Fatto a Lussemburgo, addì 8 giugno 2010.

Per il Consiglio
La presidente
E. SALGADO